

Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 29-7384

Ridefinizione degli ambiti territoriali di scelta dell'ASLAT per la Pediatria di Libera Scelta entro i quali l'assistito puo' esercitare il proprio diritto di scelta/revoca del medico.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Visto l'art. 19, comma 2, della Legge n. 833/78 che prevede la possibilità di libera scelta del medico, da parte dell'assistibile, nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria;

visto l'art. 25 della Legge 833/78 che prevede che l'assistenza primaria sia organizzata in via prioritaria per ambiti comunali;

visto l'art. 32, comma 3, dell'Accordo Nazionale Collettivo per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 s.m.i., del 15 dicembre 2005 s.m.i. (d'ora innanzi ACN PLS)-che conferisce alle Regioni la competenza ad articolare il livello organizzativo dell'assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti;

visto l'art. 32, comma 5, ACN PLS che dispone che "in ogni ambito deve essere garantito di norma l'inserimento di almeno due pediatri";

visto l'art 32, comma 14, ACN PLS che recita: "in caso di modifiche di ambito territoriale il pediatra conserva tutte le scelte in suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica, si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti";

visto l'art. 6, comma 2, Accordo Integrativo Regionale recepito con D.G.R. n. 20-5960 del 17 giugno 2013 –"In ogni ambito territoriale dovrà essere assicurata la presenza di almeno due pediatri, anche eventualmente modificando gli ambiti territoriali, al fine di garantire la libera scelta e l'accessibilità all'assistenza pediatrica, con conservazione per il pediatra delle scelte in carico come previsto dall'art. 32, comma 14, ACN vigente"- conforme al precitato art. 32, comma 5, ACN e, al contempo, attuativo dello stesso in quanto prevede il ricorso alla procedura della modifica degli ambiti territoriali quale mezzo per assicurare l'effettività del principio della libera scelta del pediatra;

dato atto che in alcune AA.SS.LL. piemontesi, gli ambiti territoriali di scelta per la pediatria così come definiti attualmente presentano grosse problematiche organizzative;

dato atto che l'ASL AT è articolata in tre Distretti qui di seguito specificati:

DISTRETTO ASTI CENTRO

Ambito territoriale di: Asti (8 pediatri inseriti);

DISTRETTO ASTI NORD

Ambito territoriale di: San Damiano d'Asti (1 pediatra inserito);

Ambito territoriale di: Calliano, Castell'Alfero, Montemagno (1 pediatra inserito);

Ambito territoriale di: Villanova d'Asti, Cocconato, Montechiaro (2 pediatri inseriti);

Ambito territoriale di: Villafranca d'Asti (1 pediatra inserito);

DISTRETTO ASTI SUD

Ambito territoriale di: Nizza Monferrato, Castelnuovo Belbo (2 pediatri inseriti);

Ambito territoriale di: Canelli, Bubbio (1 pediatra inserito);

Ambito territoriale di: Montegrosso, Costigliole d'Asti (2 pediatri inseriti);

vista la deliberazione n. 66 del 9 dicembre 2013 a firma del Direttore Generale dell'ASLAT, con la quale, valutate le esigenze locali, viene richiesto un ampliamento degli ambiti di scelta per la Pediatria di Libera Scelta con la creazione n. 3 ambiti di scelta in luogo degli attuali n. 8: ciascun ambito coinciderà con il distretto socio-sanitario;

preso atto del parere favorevole del Comitato Aziendale, come prescritto dall'art. 23, comma 3, lettera d) dell'ACN PLS, pronunciato in data 27 novembre 2013;

valutata la proposta dell'Azienda e l'opportunità di una ridefinizione degli ambiti territoriali al fine di garantire un'adeguata assistenza medica, dando così concreta applicazione al principio di libera scelta del pediatra, in quanto attualmente non è assicurata la presenza di almeno due pediatri in ogni ambito territoriale;

visti gli artt. 19, comma 2, e 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;

visti gli artt. 23 e 32 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta del 15 dicembre 2005 s.m.i;

visto l' art. 6 dell'Accordo Regionale Integrativo per la pediatria di libera scelta recepito con D.G.R. n. 20-5960 del 17 giugno 2013;

tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta Regionale unanime,

delibera

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la modifica degli ambiti di scelta - quali ambiti territoriali dell'ASL AT per la pediatria di libera scelta, entro i quali l'assistito può esercitare il proprio diritto di scelta/revoca del medico - afferenti al Distretto di Asti Nord ed al Distretto di Asti Sud, come qui di seguito specificato:

DISTRETTO ASTI NORD

Ambito territoriale di: San Damiano d'Asti, Calliano, Castell'Alfero, Montemagno, Villanova d'Asti, Cocconato, Montechiaro, Villafranca d'Asti;

DISTRETTO ASTI SUD

Ambito territoriale di: Nizza Monferrato, Castelnuovo Belbo, Canelli, Bubbio, Montegrosso, Costigliole d'Asti;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010

(omissis)